

Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021

Si avvicina una scadenza ambientale in tema emissioni. Infatti un anno fa il D.lgs. n.102 del 30 luglio 2020 aveva introdotto il comma 7-bis all'art. 271 del D.lgs. n.152/2006 che prevedeva che la presenza nei fumi di alcune **sostanze pericolose** andasse evitata non appena tecnicamente ed economicamente possibile, ovvero eliminando tali sostanze dai cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

Si tratta delle seguenti sostanze:

- le sostanze classificate come **cancerogene o tossiche** per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- le sostanze di **tossicità e cumulabilità** particolarmente elevata (Pbt e vpvb)
- le sostanze classificate estremamente **preoccupanti** (Svhc) dal Regolamento Reach

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una **relazione all'autorità competente** in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l'eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell'Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.

La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.

Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l'obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione.

Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al **comma 1 dell'art. 272** del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono.

Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex **art. 272 comma 2** del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

(SN/bd)

[3608_N.L._25_-](#)

[_EMISS_ATM_sost_pericolose_scad28agosto2021_DGR-7giu2021_n4837.pdf](#)

[Download](#)

Un milione di euro per dare una mano a chi perde il posto

La Provincia del 23 giugno 2021, servizio sulla nuova iniziativa promossa dalla Prefettura e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese a cui Api Lecco Sondrio ha aderito.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553



Da sinistra Maria Grazia Nasazzi, Castrese De Rosa, Marco Galimberti e Guido Agostoni MENECAZZO



Il prefetto Castrese De Rosa firma l'accordo

Un milione di euro per dare una mano a chi perde il posto

Lecco. Firmato il patto territoriale per il lavoro che raggruppa le principali istituzioni della provincia. Il prefetto: «Preoccupa il blocco dei licenziamenti»

LECCO

CHRISTIAN DOZIO

Lecco torna a fare sistema, anche con attori "inediti", per mettere in campo un'azione concreta a supporto delle famiglie e dei lavoratori che, a causa della pandemia, si trovano in difficoltà a livello occupazionale: un milione di euro è già stato stanziato, ma l'obiettivo è di crescere in modo sostanziale (arrivando magari al doppio) per tamponare gli effetti che la crisi ha già prodotto e produrrà nel prossimo futuro. La si-

gnifica di ieri del Patto territoriale per il lavoro ha permesso di presentare ufficialmente l'iniziativa di cui il prefetto Castrese De Rosa è stato tenace propugnatore tra tutti i soggetti che a vario titolo compongono il sistema territoriale, chiamati a dare una risposta alle problematiche occupazionali che la crisi sanitaria ha innesco e che ancora non si sono manifestate appieno.

L'emergenza è infatti costata al territorio lecchese mille posti di lavoro, pari allo 0,7% del totale. Ma non solo: nel 2020, oltre

13 mila lavoratori lecchesi e le loro famiglie hanno usufruito degli ammortizzatori sociali, e non solo nei mesi più difficili. Il trend nel 2021 è in calo ma l'impiego della cassa integrazione resta consistente.

Lo scenario

La situazione sanitaria, ora, grazie ai progressi della campagna vaccinale pare ormai essere sostanzialmente sotto controllo e permette di guardare avanti. Ma nel breve periodo il tessuto economico anche provinciale dovrà

fare i conti con il venir meno del blocco dei licenziamenti e le ripercussioni potrebbero essere importanti, soprattutto per i settori maggiormente colpiti dalla crisi e dal lockdown.

Ad abbracciare la causa, dunque, sono stati 26 soggetti, tra associazioni imprenditoriali e delle libere professioni, organizzazioni sindacali, enti (rappresentati tutti gli 84 Comuni) e istituzioni, la Caritas zonale oltre a chi ha tessuto la trama (prefettura e Fondazione comunitaria del Lecchese) e, presenza significativa, la grande distribuzione (con le catene Esselunga, Iperal, Conad e Bennet).

Una grande alleanza

«Bisogna chiedersi già ora quanti lavoratori, oggi in cassa integrazione, allo scadere del blocco avranno ancora il loro posto di lavoro e non dobbiamo tralasciare neppure il mondo degli autonomi e delle partite Iva, in grande difficoltà - ha esordito il prefetto De Rosa -. Nessuno va lasciato indietro e il sistema Lecco ha risposto concretamente». Fa squadra e lancia una iniziativa inedita, un «unicum nel panorama nazionale», come ha evidenziato il prefetto, con fondi ingenti già disponibili - ma erogati dal prossimo settembre -

Aperta a tutti

Ecco come contribuire alla raccolta

"Aiutiamoci per il lavoro" parte dunque con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro. L'obiettivo è incrementare l'importo in modo considerevole grazie alle donazioni che arriveranno da tutti i soggetti sensibili alla causa. In questo senso, è possibile effettuare una donazione sul conto corrente Intesa Sanpaolo Milano - Filiale accentrata Terzo Settore, Iban IT28 20306909 60610000 0003286 oppure alla Banca della Valsassina, Iban IT87 B085 15229000 0000 0501306. Questa la causale: "Aiutiamoci - Patto per il lavoro". Le domande andranno presentate, dal prossimo 1 settembre, seguendo le indicazioni del sito www.fondazionelecco.org; nelle sedi dei sindacati (per appuntamenti Cgil: 0341/488222, cdl@lecco.cgil.lombardia.it; Cisl: 0341/27555, ust.monza@lecco.cisl.it; Uil: 0341/285072, lecco@villario.it); in Camera di Commercio (dalle 9 alle 13); nella sede dell'Associazione libere professioni di Lecco.

per supportare lavoratori dipendenti, residenti oppure occupati in provincia di Lecco, disoccupati a seguito della perdita del lavoro subordinato (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, somministrazione, a chiamata) o di dimissioni per giusta causa, ma anche gli autonomi (partite Iva non iscritte al Rea), che non possiedono altri redditi da lavoro subordinato o da pensione e che abbiano subito a chiusura dell'attività o una significativa riduzione dei guadagni.

Soddisfatta anche la presidente della Fondazione comunitaria, Maria Grazia Nasazzi. «Questo è un Patto territoriale molto concreto e positivamente ambizioso, nato con la volontà di non escludere nessuno. Un lavoro che ha sempre posto al centro la persona con tutte le sue esigenze ed in particolare quella lavorativa. Una povertà che accanto a quella educativa, alimentare ed educativa preoccupa le famiglie lecchesi e tutto il territorio. Nasce così il Fondo "Aiutiamoci nel lavoro" che rende visibile e concreta una dimensione di coesione sociale per contrastare il pericolo di ulteriori frammentazioni delle comunità territoriali».

CRIPRODUZIONE RISERVATA

Un euro da ogni cittadino, ma deve essere solo l'inizio

La prima azione concreta del Patto è stata dunque l'istituzione del Fondo "Aiutiamoci nel lavoro", che parte con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro, resa possibile grazie al contributo di tutti i Comuni del territorio provinciale - in ragione di un euro a cittadino, corrispondenti quindi a circa 340 mila euro - ed è contribuita da parte di Fondazione Cariplo, Fondazione Vismara e Fondazione comunitaria del Lecchese (che hanno messo a disposizione circa 660 mila euro).

L'obiettivo però, come detto, è incrementare le risorse attraverso diversi canali: sensibiliz-

zando i lavoratori lecchesi a donare il corrispettivo di un'ora del loro lavoro, mentre le aziende del territorio collaboreranno nella gestione della relativa trattamento in busta paga, contribuiscono magari - liberamente e con risorse aggiuntive. Arriveranno anche donazioni da parte degli operatori della grande distribuzione organizzata, contributi dei Comuni e libere elargizioni dei cittadini.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti, che ha parlato di strumento giusto al momento giusto, perché «a riprese c'è, ma bisogna stare

attenti a non lasciare indietro nessuno. Ci sono settori che hanno faticato, altri che hanno chiuso, altri ancora che invece hanno migliorato le loro performance. Quindi serve grande attenzione per chi non riesce ad agganciare la ripartenza».

Il presidente del Distretto di Lecco Guido Agostoni, a nome degli 84 Comuni della provincia, ha voluto evidenziare invece che «con la firma di questo Patto si celebra, al contempo, il punto di arrivo di un percorso di collaborazione tra enti e organizzazioni impegnate sui temi del lavoro nella provincia di Lecco e il vero e proprio inizio di un impegno



La platea ieri mattina alla Casa dell'Economia

collettivo e continuativo di vicinanza e attenzione alle persone e alle famiglie».

Chi non è riuscito ad essere presente, come il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, ha mandato un videomessaggio. «Il Fondo dà attuazione alle linee di contrasto alla povertà su cui la Fondazione Cariplo ha puntato fin dall'inizio della pandemia con stanziamenti per 20 milioni di euro. In questo momento la povertà sta crescendo, soprattutto tra le famiglie più giovani. Stanno emergendo tipologie molto differenti di povertà: alimentare, digitale, energetica, culturale. E' una inaccettabile ingiustizia che aumenti le distanze tra le persone e indebolisca tutta la comunità il Paese». **C. Doz.**

Confapi-Poste Italiane: questionario sull'e-commerce per le aziende

Confapi e Poste Italiane hanno sottoscritto un accordo che consente alle **aziende associate** di usufruire di alcuni **prodotti e servizi del Gruppo Poste a condizioni agevolate**. Per una migliore definizione dei servizi da implementare, invitiamo le aziende a **compilare** il modulo sull'attività di e-commerce qui allegato.

Al momento l'intesa, già illustrata nella [circolare n.318](#), nel dettaglio include:

- Cessione del Credito di imposta a Poste Italiane: i titolari di un conto corrente BancoPosta possono cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio, incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un'unica soluzione sul proprio conto corrente BancoPosta
- Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali, personalizzabile con un'ampia gamma di servizi accessori
- Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale, che offre le proprie soluzioni di Gestione Documentale (Data Certa Digitale) in abbinamento alle sottoscrizioni delle licenze Microsoft 365 Business Basic, Standard e Premium

Il modulo compilato è da inviare all'indirizzo e-mail: g.galanti@confapiservizi.it.

(SG/sg)

[3590_Survey_E-commerce_CONFAPI.docx](#)

Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la **dichiarazione dell'Imu** così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

- deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
- ha effetto anche per gli **anni successivi** (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta; *cfr.* ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
- Così se il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il **30 giugno 2021** (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).

Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012

stabiliscono che l'**obbligo dichiarativo** sorge soltanto nei seguenti casi:

- quando sono intervenute **variazioni** rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
- nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.

Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili "merce" dal 2022 e per gli immobili assimilati all'abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell'esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella "esenzione".

L'**esenzione dal versamento** della prima e/o della seconda rata dell'Imu per l'anno 2020 è stabilita:

- dall'art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività

di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni);

- dall'art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") secondo cui non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dagli artt. 9, 9-*bis* e 9-*ter* del Dl 137/2020 (c.d. decreto "Ristori") che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell'Imu per l'anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitano le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi

esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano ubicati nel territorio di una "zona rossa.

(MF/ms)

Super Ace 2021 anche come credito d'imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all'Ace "ordinaria", discende non soltanto dal ben **più elevato coefficiente di remunerazione** della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alle modalità "ordinarie", nella forma di un **credito di imposta** che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;
- chiesto a rimborso;
- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l'originario beneficiario).

L'opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante **presentazione all'Agenzia delle Entrate** di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della

comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

- del versamento del conferimento in denaro;
- della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
- della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

- se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= $1.000.000 \times 15\% \times 24\%$);
- se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= $15\% \times (15.000 \times 23\% + 13.000 \times 27\% + 27.000 \times 38\% + 20.000 \times 41\% + 925.000 \times 43\%)$].

Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell'art. 19 del Dl. 73/2021):

- non è produttivo di interessi;
- non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109 comma 5 del Tuir.

È inoltre previsto che "il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi".

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall'originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell'agevolazione) "rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto".

Il principio è lo stesso che vale, nell'ambito dell'art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni "edilizie".

(MF/ms)

Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l'1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all'**obbligo di indicazione in nota integrativa**, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle **informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell'anno precedente**.

Tale obbligo, previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall'articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
- sono tenute *ordinariamente* entro il termine del 30 giugno;
- all'indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
- delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,

effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.

In caso di mancato adempimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all'applicazione di questa disposizione (nata per garantire "trasparenza" in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei **numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti**, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

- sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l'articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull'aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l'anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi, sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre

resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l'obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell'associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all'ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l'indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di "pubblicità" solo in casi limitati.

Infatti, l'indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel

caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l'articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita *"I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza."* A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell'associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell'emergenza epidemiologica.

(MF/ms)

**Cena d'estate del Gruppo
Giovani: mercoledì 7 luglio**

2021

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza la tradizionale **cena d'estate**. Appuntamento **mercoledì 7 luglio 2021 alle 20.00** presso il ristorante La Breva di Lierna.

Si allega il **modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021** alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail stefania.giussani@api.lecco.it

(SG/sg)

[3586_Scheda_adesione.pdf](#)

[Download](#)

Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l'indice Istat di maggio 2021, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).